

## Associazione Italiana di Studi Museologici

### STATUTO

#### Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione culturale senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STUDI MUSEOLOGICI" (nel testo: "l'Associazione") con sede in Milano, Via Vincenzo Foppa 16, presso studio Teruzzi.

#### Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- promuovere lo studio della museologia, della museografia e delle tematiche relative a queste discipline,
- promuovere l'aggiornamento delle tecnologie relative alla museologia, alla museografia e divulgarne la conoscenza,
- divulgare l'importanza sociale e culturale dei musei, considerati istituzioni creatrici del patrimonio culturale, strumenti indispensabili all'identità culturale delle comunità,
- effettuare studi specifici di carattere tecnico, giuridico e culturale sulle problematiche attinenti i musei al fine di ricercare, favorire e diffondere l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche più aggiornate ai fini della conservazione dei beni mobili e immobili afferenti al patrimonio culturale e ai fini della sua migliore valorizzazione,
- promuovere la tutela dei musei e delle loro funzioni pubbliche,
- divulgare le attività dei musei e la conoscenza dei problemi relativi alla museologia attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro mezzo di diffusione culturale,

- collaborare e stipulare convenzioni con soggetti privati e pubblici e con altre associazioni interessate alle medesime discipline o a discipline connesse ed aventi medesime finalità,
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari
- organizzare centri di documentazione bibliografica, fotografica e documentale relativi alle discipline inerenti le finalità dell'Associazione,
- organizzare mostre, convegni, dibattiti, seminari e ogni evento la cui finalità rientri nelle finalità dell'Associazione,
- stipulare convenzioni con riviste periodiche e con editori per la realizzazione, congiunta o meno, di pubblicazioni.

#### Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### Art. 4 - Soci

Possono essere associati i cittadini italiani e stranieri interessati agli scopi dell'Associazione, nonché enti, associazioni, società aventi attività o scopi simili, affini, complementari o strumentali a quello dell'Associazione, che ne accettino lo statuto e il regolamento interno.

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari

#### *Soci fondatori*

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione, ma solo al

pagamento della quota sociale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

#### *Soci ordinari*

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che operano nel campo della museologia, della museografia e delle attività connesse che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. La qualità di socio è subordinata all'iscrizione mediante richiesta scritta da inoltrare al Comitato Direttivo e al pagamento della quota sociale annuale, il cui importo è stabilito dal Comitato Direttivo e ratificato dall'Assemblea. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Le persone giuridiche dovranno designare un loro rappresentante presso l'Associazione.

Il numero di soci ordinari è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Negli anni successivi a quello dell'iscrizione la qualità di socio si rinnova automaticamente mediante il versamento della quota sociale entro il 30 marzo di ogni anno.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione sono volontarie e gratuite.

L'Associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### *Soci onorari*

Sono soci onorari le persone fisiche che abbiano contribuito in maniera particolarmente meritevole al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e allo sviluppo delle discipline museologiche. Saranno invitati a far parte dell'Associazione dall'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente o del

Comitato Direttivo. Non saranno tenuti al pagamento della quota sociale, ed avranno tutti i diritti dei soci ordinari.

#### Art. 5 – Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

- a) per esclusione, in caso di comportamento che abbia pregiudicato materialmente o moralmente l'Associazione. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea su proposta del Comitato Direttivo dell'Associazione e deve essere comunicata a mezzo lettera all'interessato,
- b) per recesso, consentito ai soci, da notificarsi mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno,
- c) automaticamente, per il mancato versamento della quota di Associazione, dopo un richiamo scritto.

Nei casi sub b) e c) si darà atto della avvenuta perdita della qualità di socio alla prima Assemblea ordinaria successiva al verificarsi degli eventi ivi previsti.

Chi viene escluso o recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non potrà esigere il rimborso dei contributi versati, né avrà diritto alcuno sul patrimonio della medesima.

La qualità di socio è intrasmissibile agli eredi.

#### Art. 6 - Diritti dei soci.

Tutti i soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle attività sociali con le limitazioni e secondo le regole che seguono.

- a) hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
- b) hanno diritto di ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite dalla Associazione o da soggetti convenzionati con l'Associazione,

#### Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'Associazione trae i mezzi per il perseguimento delle sue finalità :

- a) dalle quote associative versate dai soci nella misura stabilita annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea,
- b) da donazioni, lasciti, contributi, e da qualsiasi elargizione da parte di persone fisiche, istituti, società, associazioni, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali,
- c) dai proventi di iniziative promosse od attuate dall'Associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, che siano collegate a tali iniziative e finalità, o che siano giustificate da tali iniziative e finalità.

Non saranno rimborsati i versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, o che abbiano perso la qualità di socio.

#### Art. 8 - Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Comitato Direttivo
- c) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Il Comitato Direttivo stabilisce l'eventuale rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

#### Art. 9 - L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

##### *Assemblea ordinaria*

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno. E' convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo degli associati mediante lettera semplice, fax o e-mail da inviarsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato. La

convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- ratificare annualmente l'importo della quota sociale di adesione stabilito dal Comitato Direttivo,
- approvare il programma annuale formulato dal Comitato Direttivo,
- eleggere i componenti del Comitato Direttivo
- deliberare l'esclusione dei soci,
- approvare eventuali regolamenti interni.

#### *Assemblea straordinaria*

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- lo scioglimento dell'Associazione; la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori,
- la revoca della delibera di scioglimento e dei liquidatori.

#### *Maggioranze*

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio in regola con il pagamento della

quota sociale ha diritto di esprimere un solo voto e può essere portatore di una sola delega in sostituzione di un socio avente diritto di voto.

Le modifiche allo Statuto sono deliberate a maggioranza da almeno i tre quarti dei soci riuniti in Assemblea straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria in cui siano presenti almeno i tre quarti dei soci.

Ogni Assemblea, ordinaria o straordinaria, dovrà essere presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea e ne dirige i lavori. Il segretario avrà il compito di redigere il verbale dell'Assemblea, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dovrà essere conservato fra gli atti dell'Associazione.

#### Art. 11 – Il Comitato Direttivo

L'Assemblea dei soci elegge un Comitato Direttivo, composto da cinque membri scelti fra i soci dell'Associazione.

I membri del Comitato Direttivo eleggono al loro interno un Presidente, un segretario e un tesoriere.

Il Comitato Direttivo:

- si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto dello statuto e delle delibere dell'Assemblea dei soci,
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione,
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, quello preventivo e il rendiconto economico,
- stabilisce l'importo della quota sociale da sottoporre all'Assemblea per la ratifica,

- esamina le richieste di Associazione e decide sull'ammissione di nuovi soci,
- propone all'Assemblea per la ratifica il nominativo dei soci da escludere dall'Associazione,
- delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi vari.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere si adottano a maggioranza semplice.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 12 - Membri del Comitato Direttivo

*Il Presidente.* Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e può stare in giudizio per essa. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti; cura infatti la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Comitato Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente, quest'ultimo viene sostituito dal membro più anziano in seno al Comitato Direttivo.

*Il Segretario-tesoriere* Il Segretario-tesoriere cura la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Comitato Direttivo e del Presidente. Provvede alla registrazione, su apposito libro,

dell'iscrizione di nuovi soci e tiene aggiornato il libro stesso. Redige i verbali delle sedute del Comitato, trascrive quelli relativi alle assemblee generali dei soci, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente.

Il Segretario-tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente ed a provvedere alla tenuta in regola del libro di cassa, degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa e alla gestione dei conti correnti dell'Associazione. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Comitato Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore. I pagamenti da effettuare, in qualunque modo, a nome e per conto dell'Associazione dovranno essere disposti con firma disgiunta del Presidente o del Segretario-tesoriere. Il Segretario-tesoriere è tenuto a presentare al Presidente e al Comitato Direttivo la situazione di cassa aggiornata secondo la cadenza periodica stabilita dal regolamento dell'Associazione.

#### Art. 13 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Non è consentita la attribuzione o distribuzione ai soci di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o quote del patrimonio durante la vita dell'Associazione.

#### Art. 14 - Libri sociali - registri.

L'Associazione provvederà alla tenuta a norma di legge di:

- a) libro dei soci, nel quale saranno iscritti i nominativi dei soci precisandosi quali sono fondatori, quali ordinari, quali onorari,
- b) libro dei verbali delle assemblee dei soci,

c) libro giornale della contabilità dell'Associazione,

#### Art. 16 – Scioglimento

Nel caso di cessazione dell'attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad enti od associazioni a scopo affine o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/1996 e sotto l'osservanza delle norme di legge in materia.